



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 maggio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0006(COD)**

9088/21
ADD 1

CODEC 750
COH 7
CADREFIN 260
SOC 344
ENER 229
ENV 366

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo per una transizione giusta (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione della Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria considera non obbligatorio l'utilizzo della categoria "non binario" nella rendicontazione sugli indicatori comuni di cui agli allegati I e II del regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus e all'allegato III regolamento relativo al Fondo per una transizione giusta. La Repubblica di Bulgaria non intende raccogliere e comunicare dati pertinenti, poiché tale categoria non esiste nella sua legislazione nazionale.

Dichiarazione dell'Ungheria

La procedura per l'adozione dei regolamenti sulla politica di coesione ha raggiunto un'altra tappa importante. L'Ungheria ritiene necessario ribadire la sua precedente dichiarazione concernente la rappresentazione e l'interpretazione del concetto di "genere" in tali regolamenti.

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea.

Per questi motivi, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso, in linea con gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Inoltre, l'Ungheria è convinta che il contenuto del concetto di "genere" non si presti ad essere definito in detti documenti legislativi.

In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità tra uomini e donne nei regolamenti. Per quanto riguarda la disaggregazione dei dati, l'Ungheria ritiene che la nota 2 dell'allegato III del regolamento sul Fondo per una transizione giusta (come pure la prima riga dell'allegato I e dell'allegato II rispettivamente del regolamento FSE +) debba applicarsi e riferirsi al termine "genere" e alla parentesi nel suo complesso e non soltanto a una delle sottocategorie ivi elencate.

Tenendo presente che la definizione del contenuto del termine "genere" rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, i pertinenti considerando, articoli, allegati e note dovrebbero essere intesi con riferimento al termine "genere" interpretato in conformità della legislazione nazionale.

Dichiarazione della Polonia

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che comprendono il termine "genere", la Polonia lo interpreterà in termini di parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.
